

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 16/46/2012**

### **Svolgimento del processo.**

Dal p.v.c. della G. di F., che rilevava la vendita di ventiquattro autovetture dalla ditta Mi. e figlio srl in violazione del regime del margine, venivano emessi avvisi di accertamento per maggiori imposte IVA ed IRAP 2003 e 2004, pagati in tempo dalla società S.T.A.V. Servizi Trasporti S.p.A.. Successivamente l'Ufficio, ricevuto una segnalazione della G. di F., relativa ad altro p.v.c., sempre riguardanti la società ricorrente S.T.A.V., che rilevava la vendita, sempre nel corso del 2003 e 2004, dalla Eurogam srl di altre 46 automobili alla società S.T.A.V., annullava il primo avviso di accertamento emettendone un altro comprendendo anche l'imposizione del primo, annullando quest'ultimo, trattandosi degli stessi rilievi da cui scaturiscono le stesse imposte.

La società S.T.A.V. SpA ha ricorso i secondi avviso di accertamento, chiedendone la nullità, sostenendo la non regolarità operata dall'Ufficio nell'annullare ed emettere nuovi avvisi di accertamento, l'illegittimità dei recuperi relativi agli acquisti da Eurogam per difetto di motivazione, non avendo notificato il p.v.c., e l'inapplicabilità delle sanzioni ai sensi degli art. 5 e 6, D.Lgs. 472/97.

I primi giudici rilevano che la mancata notifica del p.v.c. ha limitato il diritto alla difesa del contribuente, che la responsabilità della ricorrente riguardo alla circostanza che, i libretti di circolazione delle auto in contestazione non può esserle attribuita e che, nella fattispecie non ci si troverebbe in un rapporto commerciale tra importatore nazionale e cedente comunitario, ma tra due soggetti nazionali. Essi accolgono il ricorso e compensano le spese.

L'Appello dell'Ufficio evidenzia la correttezza dell'impugnazione con un unico ricorso di appello delle due sentenze della CTP riguardanti due avvisi di accertamento relativi alle stesse contestazioni per gli anni 2003 e 2004. Ribadisce la fondatezza e la correttezza degli accertamenti e sostiene la erroneità della sentenza di primo grado. Fa riferimento al p.v.c. sugli acquisti da Gi. Mi. e figlio srl, dal quale emergono dettagliatamente le violazioni commesse dalla ricorrente. La società ha indebitamente assoggettato, ai fini IVA, al regime del margine, in esenzioni di imposta, operazioni di acquisto di autovetture effettuate in regime ordinario dal quale risulta che l'imposta era stata già detratta. Per 11 autovetture, già utilizzate esclusivamente come beni strumentali all'attività propria dell'impresa, come si constata dai libretti di circolazione, esse non potevano essere commercializzate con l'applicazione del regime del margine, trattandosi di beni acquistati da un soggetto che aveva emesso fattura con espressa rivalsa dell'imposta. Per le altre 13, esse sono state immatricolate a ditte estere, che hanno detratto l'imposta assolta all'acquisto e la successiva rivendita non avrebbe potuto beneficiare del regime del margine.

Relativamente agli acquisti effettuati da Eurogam srl, ribadisce la correttezza del suo comportamento nell'emissione degli avvisi di accertamento e che la mancata notifica del p.v.c. dal quale nasce la segnalazione ricevuta per l'emissione dell'atto impositivo, non poteva essere notificato alla ricorrente per rispetto del diritto di privacy, in quanto emesso nei confronti di Eurogam srl. La segnalazione suddetta riportava che STAV aveva acquistato dalla Eurogam, con emissione di fatture da parte di quest'ultima, autovetture, e che le operazioni avevano avute il solo fine di conseguire indebite detrazioni in materia di IVA.

Ritiene legittima l'applicabilità delle sanzioni irrogate e chiede la conferma degli atti impugnati.

Controdeduce la ricorrente confutando tutte le eccezioni presentate dall'Ufficio alla sentenza di primo grado. Ribadisce, con appello incidentale, che l'Ufficio ha agito, nell'emissione degli avvisi di accertamento impugnati, violazione dell'art. 10 della legge 212/2000.

Con memoria integrativa insiste nel sostenere l'estraneità nella condotta illecita di Eurogam, allegando sentenza penale che la vede assolta nel processo relativo. Chiede con appello incidentale di dichiarare la illegittimità e la assoluta inefficacia dell'accertamento impugnato per violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/97, ed in via di controdeduzione la conferma della sentenza appellata.

#### **Motivi della decisione.**

La Commissione, dopo aver riunito i ricorsi in oggetto per connessione soggettive ed oggettive, osserva:

gli avvisi di accertamento emessi su p.v.c., relativi alla verifica della S.T.A.V. srl, non sono stati ricorsi e, prima della scadenza per poter usufruire della riduzione delle sanzioni, sono stati pagati. Ne consegue che la società ricorrente ha riconosciuto le ragioni dell'Ufficio espresse negli avvisi di accertamento. L'Ufficio, dopo circa tre mesi dalla notifica dei primi due avvisi di accertamento, annulla questi ed emette in sostituzione altri due avvisi, che riprendendo le imposizioni dei primi, li integra con nuove imposizioni, non riconoscendo la detraibilità dei costi delle fatture contestate e riducendo la perdita fiscale dichiarata dalla società ricorrente, oltre ad incrementare l'importo dell'IVA ritenuta non detraibile. L'Ufficio avrebbe avuto la legittimazione ad emettere nuovi avvisi di accertamento, se il contribuente non avesse estinto l'obbligazione dei primi avvisi di accertamento. Poiché, l'Ufficio non poteva non essere a conoscenza dell'estinzione del debito risultante dai primi avvisi di accertamento, l'emissione dei secondi avvisi di accertamento contenenti un'obbligazione già estinta non possono che essere considerati nulli. La Commissione in base a quanto suddetto, ritiene di annullare gli accertamenti ricorsi e confermare la sentenza appellata rigettando l'appello dell'Ufficio. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre ad IVA e C.P.A.

#### **P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre ad IVA e C.P.A..